CORONAVIRUS: FASE 3



20 agosto 2020

Il cd. Decreto di Agosto: D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104

Con il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (il "Decreto Agosto"), pubblicato in G.U. il 14 agosto 2020, ed in vigore dal 15 agosto 2020, prosegue l'introduzione di misure di sostegno e di norme di natura straordinaria nel contesto della legislazione emergenziale COVID-19. Il presente documento fornisce prime indicazioni su alcune disposizioni del Decreto Agosto di rilevanza per le imprese nella gestione del personale dipendente.

Il Decreto Agosto segue il Decreto Cura Italia (DL 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge 27/2020) ed il **Decreto Rilancio** (DL 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge 77/2020).

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 – NUOVI TRATTAMENTI

CIGO, Assegno Ordinario (FIS/Fondi solidarietà) e CIG in deroga1

- Vengono previste ulteriori 9 ("Primo Blocco") + 9 ("Secondo Blocco") settimane di ammortizzatori con causale COVID-19, ossia CIGO, Assegno Ordinario e CIG in deroga (a seconda del regime applicabile al singolo datore di lavoro) ai sensi della normativa speciale introdotta dal Decreto Cura Italia e successive modifiche;
- le complessive 18 settimane di cui sopra si collocano all'interno del periodo 13 luglio 2020 - 31 dicembre 2020; gli eventuali periodi di fruizione dell'ammortizzatore precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del Decreto Cura Italia, e collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020, sono imputati alle 9 settimane del Primo Blocco;
- le 9 settimane del Secondo Blocco:
 - ✓ sono riconosciute soltanto ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il Primo Blocco di 9 settimane;
 - ✓ prevedono il pagamento di un contributo addizionale, pari ad una percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate; la misura del contributo dipende dal raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
 - 18%, se il datore di lavoro non ha avuto alcuna riduzione di fatturato;
 - 9%, se il datore di lavoro ha avuto una riduzione di fatturato inferiore al 20%;
 - 0%, se il datore di lavoro ha avuto una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% (oppure se l'attività di impresa è stata avviata successivamente al 1° gennaio 2019).
- Dal punto di vista delle relative <u>procedure sindacali</u>, il Decreto Agosto non introduce nuove norme, di talché appare legittimo ritenere

¹ Articolo 1, Decreto Agosto.



continueranno a trovare applicazione le procedure sindacali di cui al Decreto Cura Italia oggi vigente;

la domanda deve essere presentata: (1) entro la fine del mese successivo a quello in periodo cui ha avuto inizio il sospensione/riduzione dell'attività lavorativa; ma (2) in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di settembre 2020.

ESONERI / AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE 2.

Esonero contributivo per datori di lavoro non chiedano ammortizzatori ("Esonero # 1")

- Beneficiari: datori di lavoro che (x) non chiedano gli ammortizzatori COVID-19 di cui all'Articolo 1 del Decreto Agosto; e (y) abbiano già fruito degli ammortizzatori COVID-19 nei mesi di maggio e giugno 2020 (anche se parzialmente collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020).
- Oggetto dell'esonero: contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per massimo 4 mesi nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
- *Termine di fruizione:* 31 dicembre 2020.

Esonero contributivo assunzioni tempo indeterminato³ ("Esonero # 2")

- Beneficiari: datori di lavoro che (x) assumano, dopo il 15 agosto 2020, lavoratori a tempo indeterminato (con esclusione di apprendisti, lavoratori domestici e lavoratori a tempo indeterminato nella medesima impresa nei 6 mesi precedenti); (y) trasformino un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato successivamente al 15 agosto 2020.
- Oggetto dell'esonero: contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per massimo 6 mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di Euro 8.060 su base annua.
- Termine della misura: 31 dicembre 2020.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato in alcuni settori4 ("Esonero # 3")

- Settori destinatari: turismo e stabilimenti termali in caso di assunzioni a tempo determinato / stagionali.
- Oggetto dell'esonero: contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per il periodo dei contratti stipulati e comunque massimo 3 mesi.
- Termine della misura: 31 dicembre 2020.

"Decontribuzione Sud"5

Beneficiari: datori di lavoro che abbiano rapporti di lavoro la cui sede sia situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia⁶.

² Articolo 3. Decreto Agosto.

³ Articolo 6, Decreto Agosto.

⁴ Articolo 7, Decreto Agosto.

⁵ Articolo 27. Decreto Agosto.

⁶ L'Umbria, originariamente inserita nella Relazione Tecnica del Decreto Agosto, sembra essere stata espunta dalla lista delle Regioni beneficiarie. Si attendono chiarimenti al riguardo.



- Oggetto dell'agevolazione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) pari al 30% dei complessivi contributi dovuti.
- Termine della misura: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 3.

Precedente disciplina introdotta dal Decreto Cura Italia7

- Blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto 2020.
- Sospensione (x) delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020; e (y) delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex articolo 7, legge 604/66.

Attuale disciplina introdotta dal Decreto Agosto⁸

- Viene mantenuto il blocco di licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano interamente fruito:
 - degli ammortizzatori COVID-19 di cui all'Articolo 1 del Decreto Agosto (cfr. § 1.), ovvero
 - dell'Esonero # 1 (cfr. § 2.)

Pertanto, il termine del blocco è mobile, in quanto dipende dalla cessazione della fruizione (i) dell'ammortizzatore COVID-19 ovvero (ii) dell'esonero contributivo.

- Nei medesimi casi di cui sopra, viene mantenuta la sospensione (x) delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020; e (y) delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex articolo 7, legge 604/66.
- **Eccezioni** al blocco / sospensione dei licenziamenti:
 - 1) "cambio appalto", nel caso di licenziamento di personale impiegato nell'appalto che sia riassunto dal nuovo appaltatore;
 - 2) cessazione attività dell'impresa conseguente a messa in liquidazione senza prosecuzione dell'attività, a condizione che durante la liquidazione non si effettuino cessioni che si qualifichino come trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.:
 - 3) accordo collettivo aziendale (stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; ai lavoratori che aderiscono verrà riconosciuto l'accesso alla NASPI;
 - 4) licenziamenti disposti in caso di fallimento senza esercizio provvisorio.

⁷ Articolo 46, Decreto Cura Italia come successivamente modificato dal Decreto Rilancio.

⁸ Articolo 14, Decreto Agosto.



4. CENNI AD ALCUNE ULTEIRORI DISPOSIZIONI DI RILIEVO PER LE IMPRESE

Contratti a tempo determinato⁹

- Modificando l'art. 93 del Decreto Rilancio, il Decreto Agosto prevede che fino al 31 dicembre 2020, ferma la durata complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta, i contratti a termine anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, D. Lgs. 81/2015.
- Il Decreto Agosto ha <u>abrogato</u> la regola introdotta in sede di conversione del Decreto Rilancio 10, che aveva previsto la proroga automatica dei contratti a termine per un periodo corrispondente al periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Fondo Nuove Competenze ("FNC")

- Il Decreto Rilancio aveva già previsto che, per l'anno 2020, con contratto collettivo aziendale o territoriale si possa rimodulare l'orario di lavoro a fronte di "mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa", convertendo una parte dell'orario di lavoro in formazione professionale, finanziata dal "Fondo Nuove Competenze" costituito presso Anpal¹¹.
- Il Decreto Agosto (i) estende la misura anche al 2021, (ii) prevede maggiori fondi, e (iii) identifica un'ulteriore finalità del FNC, in quanto la rimodulazione dell'orario di lavoro può essere anche funzionale a "favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori" 12.
- Si attende il decreto ministeriale attuativo.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.

⁹ Articolo 8, Decreto Agosto.

Si rammenta che l'articolo 93 del Decreto Rilancio si è aggiunto, in materia di contratti a tempo determinato, all'art. 19-bis del Decreto Cura Italia (introdotto dalla legge di conversione), in forza del quale ai datori di lavoro che fruiscano degli ammortizzatori sociali Covid-19 è consentita la possibilità, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

¹⁰ Articolo 93, comma 1-bis, Decreto Rilancio.

¹¹ Articolo 88, Decreto Rilancio.

¹² Articolo 4, Decreto Agosto.